

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| - Prof. Avv. Enrico Quadri | Presidente |
| - Dott. Comm. Leopoldo Varriale | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Ferruccio Auletta | Membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore) |
| - Prof.ssa Marilena Rispoli Farina | Membro designato dal Conciliatore
Bancario Finanziario |
| - Avv. Roberto Manzione | Membro designato dal C.N.C.U. |

nella seduta del 23 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

In data 12/5/2009 il ricorrente emetteva un assegno bancario di € 7.000,00 per il quale, risultata la carenza di provvista, veniva elevato protesto il successivo 15 maggio.

Con una prima nota del 20/7/2009 il ricorrente riferiva alla banca di aver provveduto - a seguito della ricezione del "preavviso di revoca" ex art. 8 della L. 386/90 (come modificata dal d.lgs. 507/99) - al pagamento tardivo del titolo e dei relativi accessori il 5/6/2009 a mani del beneficiario, che aveva rilasciato la dichiarazione liberatoria autenticata su modulo fornito dalla medesima banca. Precisava, poi, che aveva informato la banca dell'avvenuto pagamento anche a mezzo nota raccomandata A/R del 1° luglio 2009. In relazione a ciò, diffidava la banca "ad evitare eventuali pregiudizi [...] derivanti da una illegittima ed immotivata iscrizione al CAI".

Con una successiva lettera del 17/9/2009, l'avvocato del cliente lamentava la mancata comunicazione di "alcunché in ordine all'eventuale iscrizione in CAI" al proprio assistito, al quale si asseriva essere stato revocato il fido di cui beneficiava "senza alcuna motivazione e comunicazione"; e impedito di prelevare denaro contante agli sportelli *bancomat* della banca, con conseguente aggravio di spese per i prelievi indotti necessariamente presso altri istituti; e, infine, negato il ritiro del *carnet* di assegni.



Nel ricorso all'Arbitro, il cliente, precisando di non avere avuto dalla banca alcun riscontro alle note di reclamo e di essere risultato iscritto nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) il 23.7.2009, domandava l'accertamento dell'illegittimità del comportamento della banca, che aveva proceduto alla segnalazione del suo nominativo in CAI nonostante fosse stato effettuato il pagamento tardivo dell'assegno e dei relativi accessori e ne fosse stata fornita la prova secondo quanto normativamente previsto.

A sostegno della domanda il ricorrente ha allegato:

1. una visura relativa a CAI del 12/11/2009 rilasciata dalla Banca d'Italia (onde si evidenzia la segnalazione del nominativo del ricorrente in tale archivio a partire dal 23/7/2009 e fino al 22/1/2010);
2. copia dell'assegno emesso il 12/5/2009, protestato il 15/5/2009;
3. la dichiarazione liberatoria del 5/6/2009 con firma dell'intestatario dell'assegno autenticata dal funzionario del Comune;
4. lettera del 29/6/2009 con la quale il ricorrente informa la banca dell'avvenuto pagamento tardivo (e precisa la destinazione al Tribunale competente per la cancellazione del protesto dell'originale del titolo);
5. lettere di diffida del 20/7 e del 17/9 del 2009.

L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni il 21/1/2010. In particolare, la banca ha precisato che il *"preavviso di revoca"* inviato al ricorrente (e allegato alle controdeduzioni) *"conteneva le istruzioni alle quali il cliente avrebbe dovuto attenersi al fine di evitare l'iscrizione del proprio nominativo nella Centrale di allarme interbancaria"*. *"Difformemente a quanto previsto il ricorrente, pur invitato in diverse circostanze dalla Filiale, non esibiva l'originale del titolo, non evitando pertanto l'iscrizione in Archivio CAI"*. Inoltre, la banca ha sostenuto che *"non risponde al vero che il conto corrente sia stato bloccato ma che – ovviamente - a seguito dell'iscrizione in CAI non è stato possibile consegnare ulteriori carnet di assegni"*.

Ha chiesto, in conclusione, il rigetto del ricorso.

La banca ha poi allegato una nota del 19/10/2009 con la quale, nel fornire a suo tempo riscontro alla seconda lettera del legale, sosteneva di aver legittimamente applicato la disciplina sanzionatoria degli assegni in quanto *"la dichiarazione resa dal portatore del titolo, sebbene sottoscritta con firma autenticata da un P.U. nei termini previsti, non è risultata idonea ad evitare l'iscrizione in CAI, perché non è stata corredata dalla restituzione del titolo in originale"*; *"nel preavviso di revoca si precisava che 'per l'ipotesi che il pagamento non sia stato effettuato presso la nostra banca, la relativa prova dovrà esserci fornita mediante quietanza del portatore con firma autenticata (nel caso che la quietanza sia riportata su un foglio staccato dall'assegno, occorrerà che sia presentato anche l'originale del titolo medesimo)"*.

Dopo aver ricevuto le controdeduzioni della banca, il ricorrente ha svolto ulteriori osservazioni con nota trasmessa via e-mail il 24/1/2010, in cui ha precisato di avere esibito personalmente alla banca l'*"originale dell'assegno"*, unitamente alla dichiarazione liberatoria, e di non aver ricevuto la lettera del 19/10/2009.

Ha infine concluso dicendo di aver subito *"danni morali e materiali incalcolabili"* per il mancato accesso al credito presso il sistema. Tali danni ha quindi liquidati in € 100.000,00 domandandone il pagamento quale risarcimento per equivalente.

La Banca, dopo aver ricevuto le osservazioni del ricorrente, con nota inviata il 29/1/2010, ha fatto presente che *"le affermazioni del ricorrente oltre ad essere elaborate in maniera pretestuosa, non sono altresì suffragate da alcun elemento probatorio"*, infine riportandosi a quanto già espresso in sede di controdeduzioni.

DIRITTO

L'oggetto della presente decisione è contenuto entro i limiti della domanda ricevibile di cui al ricorso, cioè alla pretesa dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto dal trattario in funzione di promotore dell'iscrizione in CAI del nominativo del traente l'assegno per il quale era stato elevato protesto. Rimane, dunque, assolutamente impregiudicata la domanda di risarcimento del danno, escludendo di poterne qui rilevare la non concluzione ovvero la pur denunciata incompiutezza probatoria.

Dopo la necessaria premessa posta allo scopo di definire la materia *sub judice*, occorre metter capo alla L. n. 386/1990 (come modificata dal D. Lgs. n. 507/99) per esprimere il giudizio di cui il Collegio viene richiesto, in particolare dovendosi considerare le seguenti previsioni della *Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari*:

- art. 8 (*Pagamento dell'assegno emesso senza provvista dopo la scadenza del termine di presentazione*): “1. Nei casi previsti dall'art. 2, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente, entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente. 2. Il pagamento può essere effettuato nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente. 3. La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente allo stabilimento trattario o, in caso di levata del protesto o di rilascio della constatazione equivalente, al pubblico ufficiale tenuto alla presentazione del rapporto mediante quietanza del portatore con firma autenticata ovvero, in caso di pagamento a mezzo di deposito vincolato, mediante attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative non può essere iniziato prima che sia decorso il termine per il pagamento indicato nel c. 1”;
- art. 9 (*Revoca delle autorizzazioni*): “In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente nell'archivio previsto dall'articolo 10-bis.
L'iscrizione è effettuata:
a) *Omissis*;
b) nel caso di difetto di provvista, quando è decorso il termine stabilito dall'articolo 8 senza che il traente abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, salvo quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 3.”;
- art. 9 bis (*Preavviso di revoca*): “1. Nel caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per difetto di provvista, il trattario comunica al traente che, scaduto il termine indicato nell'articolo 8 senza che abbia fornito la prova dell'avvenuto pagamento, il suo nominativo sarà iscritto nell' archivio di cui all'articolo 10-bis e che dalla stessa data gli sarà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione il traente è invitato a restituire, alla scadenza del medesimo termine e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno in suo possesso alle banche e agli uffici postali che li hanno rilasciati.
2. *Omissis*
3. Anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 9, comma 2, lettera b), l'iscrizione del nominativo del traente nell'archivio non può aver luogo se non sono decorsi almeno dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. [...]”.



E' evidente, pertanto, che manca ogni base normativa nella pretesa dell'intermediario che, onde ritenere la perfezione della fattispecie impeditiva del dovere di procedere all'iscrizione in CAI del nominativo del traente l'assegno rimasto privo di provvista, intenda conseguire dal traente medesimo (pure) la restituzione ovvero (anche soltanto) l'esibizione dell'originale del titolo dopo che il traente medesimo, come nella fattispecie che occupa qui, abbia già effettuato il pagamento nelle mani del portatore del titolo dando prova dell'avvenuto pagamento mediante quietanza del portatore connotata di ogni requisito previsto dalla legge.

Il Collegio non intende revocare in dubbio, come leggesi nella giurisprudenza dell'Ombudsman (ric. n. 2367/2007), che sia *“corretta prassi del settore creditizio, in caso di tardivo pagamento di un assegno bancario a mani del portatore, chiedere l'esibizione in originale del titolo, oltre all'attestazione di adempimento di tutti gli oneri previsti dalla legge, in quanto ciò consente di accertare che lo stesso sia stato sottoscritto da persona legittimata, nell'effettivo rispetto delle previsioni legislative”*.

Invero, detto che è lo stesso Ombudsman a convenire sulla circostanza che *“tale obbligo non risulta direttamente dal disposto dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386”*, nelle circostanze di cui alla presente controversia appare dirimente la considerazione che non breve è risultato l'intervallo temporale disponibile dallo stabilimento trattario tra la formale e compiuta cognizione dell'avvenuto perfezionamento della fattispecie legislativamente impeditiva dell'iscrizione del nominativo del traente in Cai (1° luglio) e l'operazione di iscrizione medesima, concretamente eseguita soltanto in data 23 luglio 2009: intervallo durante il quale, di là della giustificatezza del motivo che avesse indotto il traente l'assegno a non fare consegna o mostra dell'originale del titolo, l'accertamento dei dati in funzione del quale la restituzione (o esibizione) era stata pretesa avrebbe potuto essere (almeno tentata, se non) eseguita con diligenza e prudenza adeguate alla normalità dei rapporti bancari, così evitando l'evento dannoso della iscrizione.

Queste conclusioni appaiono confortate dalla dottrina e dalla giurisprudenza: la prima (Mancini, Profeta, De Giorgi, Quaderno di ricerca giuridica n. 59, *La Centrale d'Allarme interbancaria nella disciplina sanzionatoria dell'assegno*) ha infatti opinato come la banca trattaria che abbia constatato la mancanza della provvista sul conto del proprio cliente dovrà astenersi dall'effettuare l'iscrizione nella CAI *“nelle ipotesi in cui abbia avuto la prova del pagamento tardivo in quella determinata forma prevista dalla legge, oltre che tempestivamente”* (come nella fattispecie incontrovertibilmente avveratosi); e la seconda ha perfino sanzionato, in un caso in cui la fattispecie normativa non risultava esattamente replicata in concreto, *“la violazione del dovere di diligenza incombente sul banchiere per aver trasmesso alla CAI la segnalazione del mancato pagamento di un assegno, nonostante le fosse stata consegnata una dichiarazione del creditore, della cui veridicità la banca ben poteva accertarsi, senza dover ricorrere alla ingiustificata pretesa di [ulteriori incombenti da parte del traente]”* (Tribunale Milano, ord. coll. sez. feriale 22 settembre 2003, in proc. n. 50887/2003).

In conclusione, appare non conforme al paradigma normativo, come naturalmente integrato dal generale dovere di diligenza professionale e di protezione dell'altrui situazione giuridica, il comportamento tenuto dall'intermediario nell'iscrivere il nominativo del cliente nell'archivio previsto dall'articolo 10-*bis* della L. n. 386/90.

P.Q.M.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara non legittima l'iscrizione, a cura dell'intermediario trattario, del nominativo del cliente traente nell'archivio previsto dall'art. 10 bis L. 386/1990.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI